

ECC.MO
TAR LAZIO – SEDE DI ROMA

6487/2024 Reg. Ric.

Sezione int. 4^a quater

RICORSO
PER MOTIVI AGGIUNTI
(con domanda cautelare)

per

Floriana FALLEA, con l'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F. RSSFMR71L06C351Z – PEC fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it), già costituito quale nuovo procuratore con atto del 23/7/24 e relativo mandato allegato, in sostituzione dei precedenti avvocati Domenico Naso e Francesca Virga;

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO;

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

- della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 approvata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e rettificata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024, nella parte in cui non vi è compresa l'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale se lesivo degli interessi della ricorrente.

MOTIVI

INVALIDITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PER ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI COSTITUENTI LA PROVA SCRITTA E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO (ARTT.3, 34, 51 E 97 COST) – VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti si è ampiamente dedotto in ordine all'erroneità di ben 4 quesiti somministrati alla candidata ricorrente nella prova scritta della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici indetta con DM n. 107 del 2023 e della conseguente illegittimità dell'esclusione di quest'ultima dal corso finale di formazione (con 59 punti a fronte di un minimo previsto di 60).

Ebbene.

Nelle more, è stata pubblicata la graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui trattasi e, in particolare, la stessa è stata, prima, approvata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e, poi, rettificata con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024.

La prof.ssa Fallea è, quindi, oggi costretta ad impugnare le suddette graduatorie e ed i relativi decreti approvativi, nella parte in cui non contemplano il suo nominativo, onde non vedersi opposta alcuna causa d'improcedibilità del giudizio.

Trattasi, tuttavia, d'invalidità meramente derivata conseguente alle illegittimità degli atti presupposti già dedotte con i precedenti atti impugnatori, come da sottostante riepilogo (ferme restando le più ampie deduzioni già articolate con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, in cui oggi espressamente s'insiste integralmente).

Come già esposto con il ricorso introduttivo, la prof.ssa Fallea ha partecipato alla prova concorsuale indetta con D.M. n. 107 dell'8.6.2023 per l'accesso al corso intensivo di formazione finalizzato all'assunzione quale Dirigente scolastico.

Specificamente, era prevista una prova scritta articolata in 100 quesiti a risposta chiusa, riguardo alla quale il citato bando di concorso, all'art.6, così disponeva: <<***Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0***>>.

La prof.ssa Fallea conseguiva 59 punti a fronte di un minimo di 60.

Sarebbe, quindi, stato sufficiente per l'appellante il riconoscimento di una sola risposta esatta in più per accedere al corso intensivo di formazione e, quindi, per l'automatica nomina della stessa a dirigente scolastico.

Risultato che, senz'altro, la prof.ssa Fallea avrebbe conseguito se non fosse stato per ben 4 quesiti palesemente errati o nella loro formulazione o riguardo all'opzione di risposta considerata corretta dal Ministero.

Specificamente.

1)

QUESITO N. 66:

66 In materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l'art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?

- ☐ In occasione del matrimonio il dirigente ha diritto a 10 giorni di permesso retribuito da fruire entro 120 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
- ☐ Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico.
- ☒ Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa.
- ☐ Durante le assenze retribuite spetta al dirigente il 50% dell'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario.

La ricorrente forniva la risposta *“Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa”*, laddove il Ministero considerava, invece, corretta la seguente opzione di risposta: *“Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico”*.

Ebbene.

La formulazione del quesito è senz'altro ed indiscutibilmente errata.

Invero, il richiamato art. 15 del CCNL 2016/2018 sancisce che: *“1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: ...>>”*; disciplinando, a seguire, tutti i possibili casi di assenza dal servizio.

Ove, quindi, la candidata avesse prescelto l'opzione di risposta secondo cui l'art.15 CCNL s'interesserebbe dei casi di astensione del DS (anziché di quelli di assenza), la stessa avrebbe certamente fornito una risposta errata.

Tanto premesso, **considerata la formulazione macroscopicamente errata del quesito, quest'ultimo va, evidentemente, neutralizzato mediante l'attribuzione di 1 punto a tutti i candidati ovvero mediante l'abbassamento della soglia di ammissione a 59; con eguale esito di superamento della prova scritta da parte della prof.ssa Fallea.**

*

2)

QUESITO N. 108:

108 Si configura peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.) se la cosa oggetto del reato è una somma di denaro?

☐ Sì, il reato si configura solo nel caso di denaro.

☐ No, il reato si configura solo nel caso di cose mobili di specie.

☒ **Sì, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie.**

☐ Sì, se l'uso è momentaneo e non vi è restituzione.

La ricorrente forniva la risposta *“Sì, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie”*, laddove il Ministero considerava, invece, corretta la seguente opzione di risposta: *“No, il reato si configura solo nel caso di cose mobili di specie”*.

L'erroneità della risposta individuata come corretta dal Ministero ben si evince dal tenore dell'art. 314, c.p., che prevede la seguente ipotesi di reato del peculato d'uso:

*<< 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la **disponibilità di denaro** o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita>>.

Quindi, come si vede, **la fattispecie di reato base è configurata dal primo comma del citato art.314 c.p. ed essa comprende inequivocabilmente il “denaro” come possibile oggetto del reato. Mentre, la particolare forma del peculato d'uso è disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione al solo fine di prevedere una riduzione della pena (atteso il minor disvalore di un'appropriazione solo temporanea della cosa altrui) ma senza rivedere o circoscrivere in alcun modo la fattispecie di reato con riguardo all'oggetto della condotta come già descritto al primo comma.**

Probabilmente il grossolano errore dei redattori e/o valutatori del quesito è derivato dall'aver letto al secondo comma il termine “cosa” senza considerare che anche il denaro è notoriamente compreso in tale *genus* (come, d'altronde, poco prima ricordato dalla norma laddove si riferisce al denaro o “**altra cosa mobile altrui**”).

Quanto sopra è sufficiente al fine di affermare la piena correttezza della risposta fornita da parte ricorrente, alla quale pertanto deve essere riconosciuto un ulteriore punto per la risposta esatta.

*

3)

QUESITO N. 28:

28 Con quale norma è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione?

☐ D.lgs. n. 286/2004.

☒ D.p.r. n. 80/2013.

☐ L. 107/2015.

☐ Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n. 11.

In ordine al quesito in oggetto la ricorrente forniva la risposta “D.P.R. n. 80/2013”, laddove il Ministero considerava, invece, corretta la seguente opzione di risposta: “D. lgs. n. 286/2004”.

La risposta che deve essere considerata corretta è quella fornita dalla ricorrente, tenuto conto che l’oggetto del D. Lgs. n. 286 del 19.11.2004 è l’*“Istituzione del **Servizio** nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*, mentre quello che richiedeva il quesito era l’individuazione del *“Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione”* che, per l’appunto, è stato definito e regolamentato per la prima volta dal D.P.R. n. 80/2013 recante *“Regolamento sul **sistema** nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*.

Non è questione meramente terminologica o di sinonimi, facendo riferimento i due istituti in questione a modalità, soggetti ed obiettivi ben distinti.

In sintesi, **il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione è istituito per migliorare il sistema educativo di istruzione e formazione con la previsione di riordinare l’Invalsi (istituto nazionale del sistema di istruzione), mentre il Sistema Nazionale di Valutazione è un sistema integrato dove interagiscono l’Invalsi, l’Indire, e il Contingente ispettivo.**

Più specificamente, il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V), che si occupa di valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituisce una risorsa strategica per favorire la piena autonomia delle istituzioni scolastiche in modo da orientare le politiche scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del paese.

Si legge nell'allegato documento del 2016 inserito tra i “*Temi dell’attività parlamentare*” – XVII Legislatura (https://www.camera.it/leg17/561?appro=app_valutazione_scuola) dal titolo “**IL NUOVO SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA**”:

<<5. Il regolamento di delegificazione sul nuovo sistema di valutazione.

Le finalità e la struttura del nuovo Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) sono state definite con D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, pubblicato nella G.U. del 4 luglio 2013.

Con riferimento ai soggetti, oltre a INVALLSI e INDIRE, si fa riferimento al contingente ispettivo e si dispone che concorrono all’attività di valutazione la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV – istituita presso l’INVALLSI – e i nuclei di valutazione esterna. Non c’è più alcun riferimento alle regioni e agli enti locali>>.

Rimane, quindi, confermata la distinzione giuridica tra il vecchio “*Servizio nazionale di valutazione*”, disciplinato dal d.lgs. 286/2004, ed il nuovo “*Sistema nazionale di valutazione*”, disciplinato dal DPR 80/2013, cui fa specifico riferimento il quesito concorsuale. Con conseguente correttezza dell’opzione di risposta selezionata dalla ricorrente, che a tale ultimo testo normativo fa riferimento, e connesso suo diritto all’ulteriore punteggio spettante.

*

4)

QUESITO N. 55:

55 Secondo l'art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l'integrazione scolastica?

- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dall'asilo nido.
- ☒ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, ad esclusione delle università.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola primaria.

La ricorrente forniva la risposta “*In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia*”, ove invece il Ministero resistente individuava quale corretta quella “*In tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido*”.

La risposta fornita dalla ricorrente deve ritenersi corretta, tenuto conto che la domanda faceva espresso riferimento alla “*scuola*” ove “*si applica l’integrazione scolastica*”.

E, invero, analizzando l'art. 12 dal titolo "*Diritto all'educazione e all'istruzione*", si evince chiaramente una distinzione tra il comma 1 che recita "*Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido*", e il comma 2 che recita "*E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie*".

Pertanto, il legislatore distingue l'asilo nido dalla scuola che invece inserisce al secondo comma dove chiaramente si parla di segmenti scolastici.

Il comma 1 dell'art. 12 non viene inglobato nel comma 2 in quanto gli asili nido non rientrano nella istituzione scuola.

Gli asili nido, come definiti dall'articolo 70 della legge n. 448/2001, rappresentano un "*servizio*" – non una scuola – rivolto alla prima infanzia (0-36 mesi) e finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e ad offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo.

Più esattamente, in base all'art. 6 del DL. 55/1983 (L. 131/1983), gli asili nido rientrano tra le categorie dei "*servizi pubblici locali a domanda individuale*", come successivamente individuati dal DM 31 dicembre 1983.

L'asilo nido o nido d'infanzia è, quindi, una struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi) e non è assolutamente considerato una "*scuola*", come richiesto dalla domanda, bensì un servizio socio assistenziale.

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito contestato, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante di 1.

*

Sulla base delle superiori considerazioni, risulta palese che la ricorrente è stata illegittimamente privata del diritto all'accesso al corso intensivo di formazione per cui è causa e, quindi, del diritto a ricoprire l'ambito posto di Dirigente scolastico. Ciò per l'erronea condotta del Ministero resistente che, mal formulando i quesiti

concorsuali e considerando errate risposte che, in realtà, corrette si è posto in palese violazione della *lex concorsi* ed ha, altresì, violato i fondamentali principi d'imparzialità, di meritocrazia, di buon andamento e di tutela dell'affidamento (artt.3, 34, 51 e 97 Cost.; art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01), cadendo, allo stesso tempo, nelle tipiche figure di eccesso di potere per manifesta iniquità e palese irragionevolezza (secondo quanto più ampiamente esposto in seno al secondo motivo del ricorso principale da intendersi qui integralmente richiamato).

Le suddette censure sono state, peraltro, suffragate in corso di causa mediante la produzione di autorevole perizia di parte a cura della docente dell'Università Sapienza di Roma prof.ssa Anna Maria Giannini.

*

PERICULUM IN MORA

Quanto sopra dedotto attesta il *fumus boni iuris* del presente ricorso per motivi aggiunti.

Quanto al *periculum in mora*, una volta approvata la graduatoria del concorso di cui trattasi, **il Ministero dell'Istruzione si accinge ad assegnare i posti dirigenziali ai candidati** che hanno utilmente terminato le prove.

Quindi, in mancanza di idonea tutela cautelare, il bene della vita rivendicato in giudizio verrebbe a subire un inevitabile compromissione, atteso che **il posto dirigenziale spettante alla ricorrente, nelle more della decisione nel merito, verrebbe certamente assegnato ad altri, con conseguente irreparabile pregiudizio a carico della prof.ssa Fallea in termini di perdita di professionalità.**

In subordine, attesa la consistenza dei rilievi svolti, si chiede la concessione della tutela cautelare ex art.55 comma 10 CPA mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito.

*

Per quanto sopra esposto e per quant'altro più ampiamente dedotto in corso di causa,

SI CHIEDE

l'annullamento degli atti amministrativi oggi impugnati e di quelli già formanti oggetto del ricorso principale e dei precedenti motivi aggiunti, previa sospensione dell'efficacia dei medesimi.

Si allega estratto “Temi dell'attività parlamentare – XVII Legislatura”, “Il nuovo sistema nazionale di valutazione della scuola”.

Con vittoria di spese.

Catania, 28/10/2024

Avv. Fabio Rossi